

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

Congedo:

PRESIDENTE 355

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

CAMANGI Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. (Urgenza). (1629) 355

PRESIDENTE 355, 356, 357, 358

CAMANGI, *Relatore* 355, 357

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 356

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 357

POLANO 357

Proposta di legge (Seguito della discussione):

FABRIANI: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110). 358

PRESIDENTE 358, 359, 362

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 358, 362

FABRIANI 359

ANGELINO 359

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO 359

FALETTI 360

PACATI 361

Votazione segreta:

PRESIDENTE 362

La seduta comincia alle 9,20.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. È in congedo il deputato Matteucci.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi: Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. (Urgenza). (1629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'onorevole Camangi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAMANGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Fin dal 1945, col decreto legislativo luogotenenziale del 7 giugno, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni, furono con-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

cesse agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia sia in favore dei privati, sia in favore degli enti pubblici. Si trattava di normali agevolazioni, la più importante delle quali era quella costituita dalla esenzione dalla imposta sull'entrata per i corrispettivi di appalto, nonché dalla tassa fissa per i contratti.

Con l'approvazione di questo provvedimento, venne anche stabilito un termine entro il quale le opere che avessero voluto beneficiare di dette agevolazioni, avrebbero dovuto essere iniziate e completate, termine che è stato poi, per forza di cose, varie volte prorogato.

Mi permetto, a questo proposito, di fare una osservazione di carattere generale: poiché le agevolazioni si riferiscono al processo ricostruttivo del paese, processo in corso tuttora e che lo sarà ancora per lungo tempo, sembra strano che si sia voluto porre un termine al godimento di dette agevolazioni. Una spiegazione di questo fatto va probabilmente ricercata nel desiderio del legislatore di stimolare ed accelerare l'opera di ricostruzione, ma a ciò si può obiettare che se le agevolazioni si fossero riferite ai privati la fissazione del termine avrebbe trovato giustificazione, ma se, invece, come è questo il caso, esse si riferiscono ad enti pubblici e, in definitiva, allo Stato, non si vede come lo Stato possa stimolare se stesso.

Era stato annunciato un provvedimento da parte del Governo, auspicato da tempo da tutti, per regolare in maniera definitiva la materia delle agevolazioni fiscali in favore delle opere pubbliche. Purtroppo, però, questo provvedimento non è ancora stato approntato, mentre sono scaduti i termini stabiliti dalla legge per il beneficio delle agevolazioni. Il danno che deriva da una simile carenza è facilmente immaginabile: molti aspettano ad iniziare i loro lavori che venga concessa la proroga, creando tutta una serie di inconvenienti che sarebbe meglio evitare. Tanto è vero che il Ministero dei lavori pubblici, in vista di quella scadenza che sarebbe rimasta « scoperta », sentì la necessità di emanare una circolare nella quale si diceva che, in previsione della scadenza, ma altresì in previsione della quasi certa concessione di un'altra proroga, il Ministero si sarebbe sforzato di regolare le situazioni pendenti nel corso di questo periodo di mancata copertura.

Basterebbe questo solo fatto per convincersi del danno che una simile situazione di fatto arreca al nostro processo di ricostruzione.

Ma anche a non volere considerare il senso di disagio causato dalla mancata concessione della proroga in tempo utile, anche se, cioè, la proroga venisse sempre in tempo utile, vale a dire, prima della scadenza, tutto ciò crea uno stato di incertezza e di perplessità che è da considerare assai pregiudizievole allo sviluppo dell'attività nel settore interessato.

A mio giudizio la cosa più opportuna sarebbe stata — e vado oltre alla mia stessa proposta — quella di non porre limiti di tempo alla concessione di queste agevolazioni, purché si tratti, ovviamente, di opere di ricostruzione. In sostanza, però, la mia proposta di legge si limita a risolvere alcuni degli inconvenienti più gravi quale quello, ad esempio, della incertezza dell'applicabilità delle agevolazioni. Immaginate che a cavallo di una scadenza vi siano delle opere di ricostruzione in corso: si finisce con il non potere stabilire se l'agevolazione debba essere data in tutto o in parte. È questo un grave inconveniente che la mia proposta di legge tende ad ovviare stabilendo che per le opere da appaltarsi da parte delle amministrazioni dello Stato o delle Aziende autonome le agevolazioni si applichino in misura completa purché la presentazione dell'offerta sia avvenuta antecedentemente al termine di scadenza. In altri termini, basta che l'opera sia stata iniziata. E ciò si spiega col fatto che l'offerta deve essere fatta in relazione a certi preventivi di spesa che si debbono basare su dati sicuri e non aleatori.

Altro scopo della mia proposta di legge è quello di colmare il vuoto creatosi dal 30 giugno in poi, stabilendo che la proroga abbia effetto dal 1° luglio 1955.

Credo che non vi sia bisogno di aggiungere altro e mi lusingo di pensare che la Commissione vorrà approvare questa proposta di legge perché quanto prima essa sarà stata approvata tanto più presto rimetteremo in movimento tutto un settore che ha già subito, dalla sopra illustrata carenza, un danno non indifferente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Date le considerazioni svolte dall'onorevole relatore, il Governo non è contrario, in linea di principio, all'accoglimento della proposta di legge.

Qualche perplessità si ha non tanto in ordine al termine di ultimazione dei lavori, quanto al principio dell'efficacia di una norma

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

oltre il limite della sua scadenza, così come avviene fissando l'esazione al momento in cui si presenta l'offerta, che è la prima fase della procedura di asta. In altri termini, ad esempio, secondo la proposta dell'onorevole Camangi avverrebbe in pratica che se il contratto e gli atti relativi sui quali dovrebbe cadere l'imposizione, venissero stipulati, successivamente al 31 dicembre 1957 — quando ormai la legge ha cessato di avere i suoi effetti — si otterrebbe egualmente l'esenzione fiscale dando alla legge stessa una efficacia oltre al termine previsto dalla legge stessa.

Un'altra perplessità scaturisce dalla diversità del termine tra la proposta Camangi e la proposta di legge presentata al Senato intesa a fissare il termine al 31 dicembre 1957. In pratica, sappiamo benissimo che le proroghe seguono alle proroghe, onde sarebbe forse da preferire il termine proposto dal Senato che è maggiormente esteso nel tempo. Siccome, però, più il termine è lungo e più si può essere indotti a portare le cose per le lunghe, per le obiettive considerazioni di fatto svolte dall'onorevole Camangi, ci dichiariamo favorevoli al termine da lui proposto.

Per quanto riguarda il termine e le modalità della presentazione dell'offerta, di cui al comma 2 della proposta di legge, ci rimettiamo alla Commissione.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda il Ministero che ho l'onore di rappresentare, mi dichiaro d'accordo su tutti i motivi che consigliano la concessione della proroga. A proposito delle perplessità espresse dal collega delle Finanze, esse debbono essere valutate dalla Commissione, visti gli obiettivi che la proposta di legge si ripromette. Pertanto, noi non ci opponiamo e ci rimettiamo alla volontà della Commissione per l'esame e la decisione su questi punti. Lo stesso dicasi a proposito del termine fissato dall'altro ramo del Parlamento. Se il più breve termine può valere come stimolo all'azione ricostruttiva, saremmo favorevoli a fissarlo alla data del 31 dicembre 1957, ma se la Commissione ritiene diversamente, in ordine soprattutto al problema della reiterazione delle proroghe, anche per questo punto mi rimetto alla decisione della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Le giuste perplessità fatte valere dall'onorevole Sottosegretario Bozzi, potrebbero forse suggerire una variazione nel senso che invece di considerare l'offerta, si consideri la firma del contratto, quale termine per il godimento delle agevolazioni tributarie

previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

CAMANGI, *Relatore*. Mi rendo perfettamente conto delle perplessità espresse dall'onorevole Bozzi, perplessità scaturite tutte da osservazioni acute che non potevano non venire da lui, giurista così insigne. Vi è, effettivamente, qualche perplessità dal punto di vista giuridico, nell'ammettere il principio di mantenere una norma oltre la vita stessa della legge. Però, in questo caso, più che altro, si tratta di guardare la sostanza delle cose: qui si tratta di lavori assunti dallo Stato attraverso i suoi organi amministrativi. Anzi, apportando un piccolo emendamento alla mia stessa proposta, vorrei che si parlasse anche degli enti locali, considerati come enti ricadenti sotto la tutela dello Stato.

In definitiva, non si tratta che di una partita di giro. Se lo Stato percepisce certe imposte è chiaro che il prezzo pagato per la costruzione dell'opera sarà comprensivo di quella imposta; se invece lo Stato concede delle agevolazioni esso ne trarrà beneficio nel senso che il prezzo sarà inferiore. Ma a parte ciò, vi è un problema di ordine tecnico: perché le agevolazioni debbono essere concesse al momento della offerta? Perché è all'atto dell'offerta che nasce il prezzo recando in sé tutti i fattori che l'hanno determinato. Se al momento dell'offerta non esiste una determinata agevolazione, i concorrenti non ne terranno evidentemente conto; e nemmeno ne terranno conto se l'agevolazione è solo probabile. Ecco perché bisogna riferirsi sempre al momento dell'offerta e non a quello della stipulazione del contratto.

Bisognerebbe pertanto, sia pure con una certa spregiudicatezza, superare quella che io riconosco essere una apprezzabilissima perplessità di ordine tecnico-giuridico fatta valere dall'onorevole Bozzi, e stabilire quanto è proposto nel secondo comma dell'unico articolo della mia proposta di legge al quale, fin d'ora, vorrei proporre l'emendamento aggiuntivo che si riferisce agli enti locali.

POLANO. Per dichiarazione di voto. Noi siamo favorevoli alle considerazioni che hanno indotto l'onorevole Camangi a presentare la sua proposta di legge. Per quanto riguarda il termine, noi riteniamo che sia preferibile lasciare quello del 31 dicembre 1957. Del resto, la legge andrà al Senato dove sarà presto approvata e pertanto essa resterà in vigore per ben due anni, non ritenendo noi necessario prolungarne la vita fino a tre anni. Dalla relazione che la Camera invierà

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

al Senato sulla legge già discussa ed approvata, si saprà che la nostra Commissione ha dibattuto il problema delle proroghe e che si è convinta di lasciare immutato il termine fissato al 31 dicembre 1957.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957.

Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1955 ».

L'onorevole Camangi, relatore, propone di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « anche con ordinamento autonomo », le parole « e dagli enti locali », emendamento sul quale il Governo è d'accordo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico, così modificato:

« Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957.

Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali, relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1955 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: « Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si era riservato a suo tempo di esaminare questo problema.

È a tutti noto che il primo limite fissato dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, cioè il sopraccanone, non può superare lire due per chilowatt-potenza. Nel corso degli anni questo sopraccanone è stato rivalutato, fino a raggiungere lire 436. Su questo non vi è discussione.

L'onorevole Fabriani osserva che l'altro limite contenuto nel secondo comma dell'articolo 53, per cui « il sopraccanone non può eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione », rende nulla o quasi nulla la rivalutazione di cui sopra, perché la rivalutazione stessa in molti casi eccederebbe questo limite.

Il Governo ritiene che si possa ovviare all'inconveniente con un emendamento da apportare all'articolo 1 della proposta di legge Fabriani, nel senso di considerare non già il quinquennio precedente la concessione, bensì il quinquennio precedente l'entrata in vigore di questa legge, che la Commissione sta esaminando. In questo modo, il quinquennio verrebbe a essere costituito dal periodo 1950-54 e probabilmente, se la legge venisse approvata nell'anno venturo, dal periodo 1951-55.

Per quanto riguarda il secondo articolo della proposta di legge, debbo confessare che, forse perché non sono un giurista, non lo comprendo perfettamente. E il Governo, salvo eventuali chiarimenti, non ritiene di poterlo accettare. Non si ritiene infatti opportuno applicare quella retroattività che nell'articolo stesso è prevista.

Ad ogni modo, noi riconosciamo l'utilità della proposta di legge Fabriani e riteniamo che essa, con le modificazioni da me indicate,

possa essere accolta dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato.

Pertanto la pregiudiziale di un rinvio posta dal Governo è superata e si può aprire la discussione generale sull'argomento.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto il seguente emendamento dell'onorevole Faletti, che mi pare coincida col pensiero del Governo:

« Al testo del proponente, sostituire il seguente: »

Il secondo comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: « Esso è ripartito tra i comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle finanze e non deve eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei bilanci del quinquennio 1950-1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIANI. Io accetto qualsiasi emendamento, purché si dia finalmente qualche vantaggio a questi poveri comuni di montagna. Debbo tuttavia esprimere il mio rincrescimento che il provvedimento giunge troppo tardi.

L'unica perplessità che ho in merito all'emendamento del Governo, è che il problema si ripresenterà nuovamente quando si verificheranno ulteriori svalutazioni.

ANGELINO. Io ritengo che l'emendamento proposto dal Governo sia troppo restrittivo. Infatti, ponendo come limite la media delle spese obbligatorie dei comuni nell'ultimo quinquennio, si viene di fatto a restringere l'introito di questi comuni, perché essi non avranno mai, attraverso i sopracanoni, i mezzi per fare delle opere che non siano dichiarate obbligatorie. Sono poche le spese obbligatorie; esse, per esempio, riguardano la costruzione delle strade, ma c'è da pensare anche alla manutenzione.

Sono perciò del parere che l'articolo 1 della proposta di legge Fabriani debba essere accolto integralmente.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ho già avuto modo di esporre le mie preoccupazioni in merito alla proposta di legge Fabriani.

Non v'è dubbio che l'emendamento proposto dal Governo rappresenti una maggiore aderenza alla realtà della situazione. Però dobbiamo anche riconoscere che l'iniziativa del collega Fabriani è insufficiente. Non pretendiamo naturalmente che con una iniziativa di questo genere si debbano risolvere tutti i problemi della montagna; siamo perciò favorevoli a qualunque provvedimento che rechi qualche vantaggio alla montagna, anche se di modestissime proporzioni.

Però, una volta che entriamo nell'ordine di idee di modificare l'articolo 53, anche avvalendoci delle proposte fatte nella precedente legislatura dovremmo innovare in un modo più radicale.

Nell'articolo 53 si rilevano due difetti fondamentali: innanzitutto lo stabilire un sopracanone a favore dei comuni rivieraschi, che è a discrezione del ministro, perché l'articolo 53, che in questo punto non viene modificato dalla proposta di legge Fabriani, stabilisce che il ministro « può » stabilire questo sopracanone. L'altro difetto è quello di lasciare alla facoltà del ministro l'entità del sopracanone, che può quindi andare da una a 436 lire.

Questi due difetti fondamentali dovrebbero essere eliminati. L'esperienza ci dice che quando vi sono stati dei Ministri delle finanze consapevoli delle esigenze dei comuni della loro zona, questi comuni hanno beneficiato largamente delle iniziative dei ministri. L'onorevole Vanoni, ad esempio, quale Ministro delle finanze provvide in maniera molto diligente a favore della provincia di Sondrio. Invece la mia provincia — che ha degli impianti elettrici che equivalgono in potenza nominale concessa a quelli della provincia di Sondrio, perché la loro produzione è stata quest'anno di circa 4 miliardi di chilowatt — di fronte ai 130 o 140 milioni introitati dalla provincia di Sondrio, in virtù dell'articolo 53, ne ha introitati soltanto quattro.

Per questo, proponevo già nel 1952 di stabilire un sopracanone rigido a favore di tutti i comuni, senza lasciarne la fissazione alla facoltà del Ministro. Il 25 marzo 1952 presentammo infatti una regolare proposta di legge, che fissava il canone in favore dei comuni rivieraschi nella misura di lire 400 e di lire 500 a favore dell'ente provinciale. Questa proposta di legge è stata ripresentata dal senatore Spezzano in questa legislatura al Senato. Da ciò nasceva la nostra pregiudiziale di rinvio, in attesa che il Senato prendesse in esame la proposta di legge Spezzano.

Noi riteniamo che l'articolo 53 debba essere modificato in questa maniera sostanziale, pur riconoscendo che la proposta di legge Fabriani contiene qualche cosa di buono. Se la dizione oggi proposta fosse stata accolta quando venne formulata la legge, certamente molti inconvenienti sarebbero stati evitati.

Però rimangono ancora i difetti che ho enunciato e non possiamo pertanto dare il nostro voto alla proposta di legge Fabriani,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

riservandoci in sede di esame degli articoli di proporre degli emendamenti che risolvano il problema in modo più razionale.

FALETTI. In linea di massima non sono contrario alla proposta di legge Fabriani, con qualche modificazione, però, di cui l'emendamento che ho presentato rappresenta un esempio.

Tuttavia, pure approvando la sostanza della legge, mi riservo di manifestare in seguito, come competente di impianti elettrici, qualche mia perplessità di carattere generale.

Per ora mi limiterò a richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti specifici della proposta di legge, e risponderò in primo luogo alle obiezioni dell'onorevole Bettiol Francesco Giorgio.

In realtà la facoltà del ministro di stabilire un canone variabile da 0 a 436 è intimamente collegata con l'altra norma dell'articolo 53 — che noi desideriamo venga mantenuta, altrimenti risulterebbe alterata la sostanza dell'articolo stesso — per la quale il canone non deve eccedere la media delle spese obbligatorie dei bilanci comunali relativi a un determinato periodo.

La relazione fra i due limiti è evidente. Non si può stabilire un limite fisso di sopracanone e contemporaneamente un limite massimo di corresponsione ai comuni in relazione alle spese obbligatorie dei loro bilanci. È perciò necessario lasciare al Ministro una certa elasticità nello stabilire il sopracanone in relazione ai fabbisogni risultanti dai bilanci del quinquennio.

Questo è il concetto fondamentale dell'articolo 53 della legge vigente, concetto fondamentale che non c'è nessuna ragione di modificare. In caso diverso, l'articolo 53 diventerebbe superfluo, perché sarebbe un duplicato dell'articolo 52.

Il canone non è in relazione alla quantità di energia, ma al fatto che l'energia venga portata al di là di 15 chilometri; e siccome questo, ormai, si verifica per tutti gli impianti, l'articolo 53 diventa anacronistico, in quanto sostanzialmente il sopracanone deve essere applicato a tutti gli impianti elettrici. Se questo sopracanone, che diventa poi un canone, fosse rigido e fisso, non sarebbe più necessario l'articolo 53, ma basterebbe portare il canone a 1636 e il problema sarebbe risolto in modo più organico, più razionale, più concreto, che non col mantenimento di un articolo di questo genere. L'articolo 53 può avere un significato in quanto vi siano questi limiti e vi sia questa elasticità, ossia in quanto si voglia sopperire alle necessità dei bilanci dei singoli comuni e

in relazione a questi bilanci il Ministro abbia facoltà di stabilire dei sopracanoni, che debbono essere variabili, appunto perché sono variabili i bilanci dei comuni interessati.

Mi pare perciò che l'osservazione dell'onorevole Bettiol Francesco Giorgio non abbia consistenza in questa sede di modifica dell'articolo 53. Se possono essere ritenute valide le considerazioni dell'onorevole Fabriani, non si deve tuttavia modificare l'articolo 53 nella struttura sostanziale, che è quella che ho ricordato.

Insisto, quindi, nell'emendamento da me presentato, che collima con il pensiero del Governo. E faccio rilevare ai colleghi che, fissando il limite nella media delle spese obbligatorie dei bilanci comunali dell'ultimo quinquennio, non si fa soltanto una rivalutazione da 1 a 80, come ritiene l'onorevole Fabriani ma una rivalutazione molto maggiore perché i bilanci odierni dei comuni, per lo sviluppo naturale che si è verificato in tutte le attività comunali, sono aumentati oltre i limiti della rivalutazione. Nessun bilancio comunale, oggi, rappresenta la fotografia del bilancio dell'anteguerra, moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione. Tutti i comuni hanno aumentato le loro spese, e pertanto, partire dalla situazione attuale, significa migliorare notevolmente quel coefficiente di rivalutazione indicato dall'onorevole Fabriani.

C'è un'altra osservazione di merito sulla quale ha posto l'attenzione il rappresentante del Governo. L'articolo 2 della proposta di legge vuole introdurre il concetto della retroattività. Una norma di questo genere sarebbe, secondo me, assai pericolosa nella legislazione italiana, perché costituirebbe un precedente per la retroattività dei tributi. Non è ammissibile pensare di far pagare degli oneri, che vengono stabiliti oggi, con effetto retroattivo su bilanci di aziende o di privati, che sono stati fatti in un periodo passato, quando di questi oneri non si aveva assolutamente contezza. La logica e la corretta giurisprudenza debbono indicare che questi oneri debbono partire dall'approvazione della legge, senza effetto retroattivo.

Mi pare che appunto questo sia il concetto del Governo, al quale mi associo completamente.

A queste considerazioni specifiche, desidero aggiungere alcune mie perplessità di carattere generale. Ho già accennato che l'articolo 53 è diventato anacronistico e che perciò sarebbe più logico, in una sistemazione della legge, che gli oneri stabiliti da questo articolo venissero conglobati nell'articolo 52.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

Con ciò si corrisponderebbe anche al desiderio dell'onorevole Bettiol di rendere fisso il canone.

Ma questo dovrebbe avvenire in una visione organica del problema. So che il Ministro Romita da tempo ha nominato una commissione per la revisione organica del testo unico delle acque. Il testo unico del 1933 riproduce la legge Bonomi del 1916 ed è una delle leggi migliori della nostra legislazione. Essa è stata imitata perfino da legislazioni straniere. È stato questo testo unico che ha permesso il prodigioso sviluppo dell'industria elettrica italiana, per cui tra le due guerre sono stati costruiti in Italia impianti superiori al fabbisogno nazionale. Tra il 1918 e il 1938 la nostra disponibilità di energia elettrica è stata del 20 o 25 per cento superiore al fabbisogno delle utenze. Nel 1932 la produzione è stata di 10 miliardi di chilowatt-ora, ma la capacità produttiva era di 15 miliardi di chilowatt-ora; di guisa che avevamo una disponibilità del 50 per cento superiore al fabbisogno.

Ora, lo smantellare gradatamente questa magnifica legge — e dico questo pensando agli altri attacchi che potrebbero verificarsi in avvenire — non mi pare che sia opera saggia di legislatore. Noi dobbiamo incitare il Ministero dei lavori pubblici perché quella commissione che è stata creata, o un'altra commissione che potrà essere nominata, esaminino tutto il complesso problema di questa legge — non è detto che anche le leggi ottime debbano durare per l'eternità e che non possano aver bisogno di essere corrette — in una visione complessiva, razionale e organica.

Questa è la prima osservazione che io volevo fare e che aveva indotto il Ministero dei lavori pubblici a chiedere il rinvio dell'esame della proposta di legge Fabriani. Oggi questa richiesta di rinvio non viene mantenuta dal Governo e certamente non vorrò insistervi io, per non ritardare il soddisfacimento delle giuste preoccupazioni del collega Fabriani.

Ma un'altra perplessità di carattere generale scaturisce da questa proposta di legge. Essa rappresenta una rivoluzione vera e propria nel campo dei debiti in moneta, rappresenta un grave attacco al principio nominalistico della moneta che è un principio fondamentale della nostra economia e della nostra organizzazione finanziaria. In base a questo principio se in una data epoca si è proceduto alla stipulazione di un contratto tra lo Stato e un concessionario, detto concessionario — tra obblighi e diritti — ha assunto l'obbligo di pagare un certo debito in moneta, oltretutto ha assunto l'obbligo di pagare una certa quan-

tità di lire: rivalutando queste lire noi intacchiamo il principio stesso della nominalità della nostra struttura economica e finanziaria.

Io faccio una questione di principio. Dico soltanto che approvando una legge di questo genere come si potrà impedire, ad esempio, la richiesta di rivalutazione dei redditi vitalizi corrisposti dagli istituti assicuratori che pagano oggi tutti con moneta svalutata? Non solo, ma in base al nostro diritto positivo il legislatore può stabilire tutto ciò che vuole per il presente e per l'avvenire, ma non può legiferare retroattivamente. A tutto ciò si deve aggiungere una considerazione di ordine pratico e cioè che non è assolutamente consigliabile caricare eccessivamente di tributi e di oneri la produzione idro-elettrica. Io comprendo perfettamente i bisogni della montagna ma ad essi si potrebbe andare incontro gravando sulle entrate generali, chiamando cioè a contribuire tutta la collettività. Non vorrei che una eccessiva pressione sulla produzione idro-elettrica inducesse coloro i quali debbono costruire impianti idro-elettrici a disinteressarsi di queste costruzioni, poniamo, a vantaggio degli impianti termo-elettrici, la qual cosa sarebbe un danno per l'economia nazionale.

Io formulo delle perplessità sostenendo la necessità di non esagerare nell'imporre oneri alla produzione idro-elettrica in quanto ciò potrebbe risolversi in una contrazione nella costruzione di impianti idro-elettrici. Ciò sarebbe un grave errore perché l'Italia ha bisogno che le risorse idro-elettriche vengano utilizzate al massimo.

PACATI. Prescindendo da qualsiasi considerazione particolare, parlare di smantellamento del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sugli impianti, è fare una considerazione azzardata.

Vi è una realtà che non si vuole capire, ed è strano perché le prove di essa che madre natura ci ha date e ci continua a dare, dovrebbero farci riflettere. Queste risorse che erano molto spesso allo stato potenziale e qualche volta in atto (non potendosi negare che gli impianti idro-elettrici hanno in un certo senso nociuto alla montagna) hanno dato spesse volte un contributo assai dubbio al miglioramento della montagna. Valga la sincerità: se invece di costruire impianti idro-elettrici domani si dovessero costruire impianti termo-elettrici, non per questo pianterebbe la montagna, perché essa in tal modo potrà acquistare il perduto con il riformarsi delle sue bellezze naturali e paesistiche, danneggiate così duramente da questi impianti, e avrà così modo di avere sempre

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

qualche cosa su cui poter contare. I comuni di montagna si sono ormai evoluti e tendono a superare quella fase semplicemente amministrativa per passare ad una fase più attiva, direi, economica e sociale.

Parlare, quindi, di smantellamento della legge sopra accennata, mi rincresce dirlo, è una cosa assurda. Debbo dire, al contrario, che proprio da quando si approvò il tanto magnificato testo unico 11 dicembre 1933, i comuni montani non hanno più avuto modo di far sentire la loro voce e ciò perché i più potenti erano i comuni industriali. Ed essi hanno sempre temuto che i comuni dell'alta montagna si unissero per poter far forza e contrapporsi a questo continuo sfruttamento.

Si parla di nominalismo monetario, di debito in moneta. Ma ormai in quasi tutti i settori è avvenuta la rivalutazione e dove essa non è avvenuta lo si deve al fatto che proprio era impossibile ottenerla per cause di forza maggiore. In tutti quei casi in cui è stato possibile si è ormai fatto sempre corrispondere l'esigenza in denaro di ieri, all'esigenza di oggi. Ma al di là delle questioni di principio, al di là delle questioni giuridiche io vi dico, da buon montanaro: fate attenzione perché la montagna è mezzo disperata. Non parlo, è chiaro, delle zone dove esiste una qualche forma di industria turistica, non parlo di Gressoney, di Madonna di Campiglio, parlo di una infinità di altre zone dove si continua a portar via, nonostante il vincolo forestale e il vincolo idrologico. La montagna ha perduto moltissime ricchezze anche perché l'intervento dello Stato non ha avuto, spesso, quella tempestività necessaria onde evitare danni estremamente gravi. Pensate, un momento a ciò che avviene in altri paesi: ad esempio, nel 1949 mi trovavo in Svizzera, e valicavo il San Gottardo, di domenica: due giorni prima c'era stata un'alluvione che aveva ferito la montagna. Ebbene, sono tornato indietro il lunedì e ho trovato gli operai che stavano già rimettendo a posto la ferita che la montagna aveva subita.

Mi rendo conto che le società elettriche dovranno fare un sacrificio, ma mi rendo conto pure che se gli impianti sono per la massima parte pagati dagli utenti ad essi dovrebbe andare la legittima proprietà. Ammetto gli aumenti delle tariffe, però quando questi aumenti, fatti per un preciso scopo, hanno raggiunto il loro obiettivo, procedete forse a distribuire le azioni, corrispondenti ai più vasti impianti, agli utenti che pur li hanno pagati?

Pertanto, pur accettando la tesi del Governo in quanto la montagna ha bisogno di

tutto, anche di poco, molte perplessità rimangono a proposito della soppressione dell'articolo 2. La perplessità nasce dalla facoltà lasciata al Ministro di poter determinare il sovraccarico: d'accordo che si debba porre un limite, ma lasciare al completo arbitrio del Ministro la decisione mi sembra troppo.

Noi, peraltro, non abbiamo nessun motivo di alterare una legge che ha funzionato, nel complesso, assai bene. Vogliamo soltanto stabilire una perequazione tra pianura e montagna.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La soluzione proposta non è certo una soluzione radicale e su questo io concordo perfettamente con quanto detto dall'onorevole Bettiol e da altri. Ma la questione è un'altra: la proposta dell'onorevole Fabriani è o non è un miglioramento notevole rispetto alla situazione precedente? Ecco perché io mi sono dichiarato favorevole ad accogliere una proposta che accontenta notevoli richieste. Abbiamo rivalutato uno degli elementi sul quale siamo tutti d'accordo. Con un emendamento del tipo di quello da me proposto, di prendere cioè come secondo limite quello degli ultimi cinque anni, dato che i comuni hanno rivalutato i loro bilanci, mi pare che ci avviamo verso una discreta, seppure parziale, soluzione del problema.

A proposito poi di un preteso arbitrio da parte del Ministero debbo fare osservare che le acque sono proprietà dello Stato e non degli utenti. Una certa latitudine all'azione ministeriale è necessaria, latitudine però che in pratica non parte mai da zero per finire a cifre assai elevate: in pratica si segue, come si è sempre seguita, una certa norma. Non solo, ma tutti questi provvedimenti sono impugnabili e contro di essi si può ricorrere al Consiglio di Stato.

Nulla vieta, poi, che in prosieguo il Parlamento o lo stesso Governo possano proporre modificazioni della legge.

PRESIDENTE. In base al Regolamento, debbo sospendere la discussione. Infatti, mentre la nostra Commissione è riunita in sede legislativa, già da cinque minuti ha avuto inizio la seduta in Aula.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1955

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CAMANGI: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni (*Urgenza*) ». (1629):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Angelucci Nicola, Baghoni, Bernardinetti, Bontade Margherita, Camangi, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Cianca, Curcio, Curti, De Capua, Garlato, Giacone, Grezzi, Guariento, Magno, Marconi, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Polano, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Veronesi, Villani.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI